



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA'
PERSONALE DEL COMUNE DI MILANO**

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 40 del 5 ottobre 2012**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA'
PERSONALE DEL COMUNE DI MILANO**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 5 ottobre 2012 avvenuta presso la Casa Circondariale di San Vittore con deliberazione n° 40 avente ad oggetto: "Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano e approvazione del relativo Regolamento" e divenuto esecutivo in data 27.10.2012

SOMMARIO

Art. 1 - Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.....	pag. 4
Art. 2 - Nomina e durata.....	pag. 4
Art. 3 - Compiti del Garante.....	pag. 4
Art. 4 - Relazione agli Organi del Comune.....	pag. 5
Art. 5 - Strutture e personale.....	pag. 5
Art. 6 - Entrata in vigore.....	pag. 6

Articolo 1.

(Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale)

1. Nell'ambito del Comune di Milano è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano, di seguito denominato "Garante".

Articolo 2.

(Nomina e durata)

Il Sindaco nomina il Garante fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani ovvero nelle attività sociali, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali.

Il Garante resta in carica per 3 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Il garante è revocato dal sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento della carica.

Il garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica. E' altresì incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato, nonché con cariche pubbliche elettive.

Articolo 3.

(Compiti del Garante)

1. Il Garante:

a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Milano con particolare riferimento ai diritti fondamentali per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b) promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione della pena detentiva;

- c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con l'Assessorato alle Politiche sociali e la Sottocommissione Carcere, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
- d) rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione;
- e) promuove con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici milanesi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione;
- f) promuove forme di collaborazione con le Università nonché con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale milanese che opera in campo penale e penitenziario o che a vario titolo si occupa di persone private della libertà personale.

Articolo 4. (Relazione agli Organi del Comune)

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al consiglio comunale apposita relazione annuale.
2. Il Garante ha l'obbligo di redigere una relazione annuale che presenterà al Consiglio Comunale alla presenza degli organismi cittadini per i problemi penitenziari ed alle Associazioni del terzo settore impegnate statutariamente nell'ambito dell'esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute.

Articolo 5. (Strutture e personale)

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante può percepire una indennità che verrà determinata con successiva deliberazione di Giunta Comunale.

Nello svolgimento dei suoi compiti è assistito da un ufficio dell'amministrazione comunale.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.